

Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 1° novembre 2000¹ concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9a capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009² sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS); in applicazione dell'articolo 5 dell'accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri),

Art. 1 cpv. 2, frase introduttiva

² L'autorizzazione di accesso di cui al capoverso 1 è rilasciata alle imprese con sede effettiva e stabile in Svizzera che:

Art. 2 **Prova dell'affidabilità**

¹ Per provare l'affidabilità, occorre presentare un estratto del casellario giudiziale del gestore dei trasporti. L'estratto non deve essere stato rilasciato più di tre mesi prima.

² Per la decisione se siano state commesse infrazioni gravi e ripetute secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LPTS, si fa riferimento alle categorie degli allegati I–II del regolamento (UE) n. x/2014⁴.

Art. 3 cpv. 1 e 5

¹ **RS 744.103**

² **RS 744.10**

³ **RS 0.740.72**

⁴ Regolamento non ancora adottato dall'UE; il rimando segue.

¹ La prova della capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 14 400 franchi per il primo veicolo e a 8000 franchi per ogni veicolo ulteriore. Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, la prova della capacità finanziaria può essere data mediante garanzia di banca.

⁵ La garanzia di banca deve garantire gli importi necessari per la prova della capacità finanziaria durante tutta la durata di validità dell'autorizzazione di accesso.

Art. 4 cpv. 1

¹ Per provare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:

- a. un certificato di capacità secondo gli articoli 5 e 6;
- b. un attestato di capacità valido nell'UE;
- c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali»;
- d. un diploma federale di «Responsabile del trasporto stradale diplomato» o «Responsabile di trasporto e logistica diplomato»;
- e. un attestato professionale federale di «Guida e conducente di pullman».

Art. 4a Prove specifiche per il gestore dei trasporti

Le imprese che hanno un rapporto d'impiego o di mandato con un gestore dei trasporti devono allegare alla domanda per il rilascio di un'autorizzazione di accesso, oltre a quelli di cui agli articoli 2–4, i documenti seguenti:

- a. conferma del rapporto d'impiego o di mandato tra il gestore dei trasporti e l'impresa;
- b. convenzione concernente i compiti e le responsabilità del gestore dei trasporti;
- c. elenco delle altre imprese di trasporti su strada per le quali opera il gestore dei trasporti.

Art. 5 cpv. 2, 2^{bis} e 3

² Queste associazioni elaborano un regolamento d'esame, il cui programma corrisponde all'allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2009⁵.

⁵ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

^{2bis} Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera.

³ Il regolamento d'esame definisce anche l'esame semplificato e le condizioni d'ammissione a questo esame conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Nuova sezione 3c: Registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti

Art. 6e Dati per l'identificazione

Per identificare i gestori dei trasporti l'UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d'origine o di nascita e indirizzo nel registro per la valutazione dell'affidabilità dei gestori dei trasporti (art. 9a LPTS).

Art. 6f Accesso mediante procedura di richiamo

¹ L'UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l'articolo 9a capoverso 3 LPTS, se le autorità stesse hanno comunicato all'UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

² Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati dello SEE secondo l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009⁶.

Art. 6g Diritto d'accesso e di rettifica

Per richiedere l'accesso ai propri dati o la loro rettifica, si deve presentare domanda scritta all'UFT. Nella domanda occorre identificarsi.

Sezione 3d: Disposizione penale

Art. 6h

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non esibisce i documenti seguenti:

- a. l'attestato di conducente;
- b. una copia certificata conforme dell'autorizzazione di accesso.

⁶ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 5 cpv. 2.

Art. 7 Informazione delle autorità estere

Se un'impresa estera viola le prescrizioni svizzere sul trasporto di viaggiatori e di merci, l'UFT ne informa l'autorità competente all'estero se l'infrazione può comportare il ritiro dell'autorizzazione. L'informazione può avvenire per via elettronica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2015.